



Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia –ODV- ETS

Per le patologie Endocrine e affini

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, durata, sede sociale, adesione ad altri organismi e scopo sociale

Art. 1 – DENOMINAZIONE E LOGO è costituita, con atto pubblico, Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (**Codice del Terzo settore**), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “askis - ODV”, con sede legale nel Comune di Palermo , operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia – Organizzazione di volontariato per le patologie Endocrine e affini

1.1 “, in breve denominabile “ASKIS-Odv”, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs nr. 460 del 4 dicembre 1997 nonché dal presente Statuto.

L'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Organizzazione di volontariato per le patologie Endocrine e affini

1.2 “ non ha fini di lucro, gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionale di cui all'art. 3 del presente Statuto il cui ordinamento è ispirato ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza.

1.3 L'“ASKIS – odv ” assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o più semplicemente “ODV.” A norma dell'art.35 comma 1 del d.l. 17 Marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n.27 (Runts).

1.4 Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, ha potere decisionale, legale, amministrativo e gestionale, La sede centrale può costituire delegazioni di rappresentanza in Italia e nel Mondo sotto le direttive ed il controllo diretto della stessa sede.

1.5 Il logo dell'“Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - ODV” è costituito dalle iniziali “SK” acronimo di “Sindrome Klinefelter”. Le iniziali “SK” sono poste al centro del logo, la “S” è sovrapposta alla “K” ed all'asta superiore obliqua di quest'ultima è ancorata un'altalena sorretta da quattro fili, due per lato, che hanno lo scopo di sostenere una base di colore marrone su cui vi è seduto un bambino con capelli neri a spazzola, occhi grandi e sguardo sorridente, indossa una maglietta di colore giallo con la scritta “ASKIS-ODV” ed un pantaloncino di colore rosso. Lo sfondo del logo è costituito da due diversi colori, il celeste sfumato che indica il cielo ed il verde che insieme al giallo indica il prato. Il logo è rotondo e la

scritta in maiuscolo "ASSOCIAZIONE SINDROME KLINEFELTER ITALIANA SICILIA - ODV" fa da cornice al bordo della circonferenza. La sigla ASKIS-ODV sintetizza la denominazione sociale e fa da base al logo.

Art. 2 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1 La durata dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia è fissata a tempo illimitato.
- 2.2 La sua durata può essere modificata su decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei Soci in sede di Assemblea Nazionale.

Art. 3 – SEDE SOCIALE

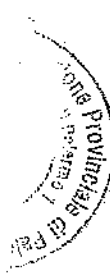
- 3.1 La sede legale dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - ODV è ubicata a Palermo Via Sirio,9
- 3.2 L'ubicazione della sede legale dell'Associazione può essere cambiata su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e non costituisce modifica statutaria. Di essa dovrà essere data ampia comunicazione ai Soci e al pubblico mediante espressa comunicazione nel proprio sito ufficiale web.

Art. 4 – ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

- 4.1 L'ASKIS - Odv istituisce rapporti con Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, Europee ed Internazionali che si propongono fini analoghi o che operino nello stesso campo.
- 4.2 L'adesione ad altre Associazioni ed Organizzazioni nazionali, europee ed internazionali avviene mediante decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Di esse deve esserne data comunicazione ai propri Soci attraverso il sito ufficiale web.

Art. 5 - SCOPO SOCIALE

- 5.1 L'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - odv non ha scopi di lucro e persegue, esclusivamente, finalità di utilità e solidarietà sociale. Sono scopi dell'ASKIS-odv promuovere, favorire, sviluppare e realizzare:
 - a) una più ampia diffusione dell'associazione sul territorio nazionale;
 - b) la comunicazione e la socializzazione delle esperienze attivate;
 - c) la dotazione di risorse necessarie utili alla collaborazione con gli Enti preposti per il raggiungimento dei fini sociali.
- 5.2 Per la realizzazione dei propri scopi la ASKIS si propone in particolare di:
 - a) realizzare tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovono la sensibilizzazione e l'impegno per il diritto alla salute, relativamente alla Sindrome di Klinefelter ed alle patologie analoghe o da essa derivate e per le patologie Endocrine affini
 - b) realizzare iniziative mirate a dare visibilità ai sintomi della Sindrome di Klinefelter, ai suoi aspetti endocrinologici e affini invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza, la corretta informazione e la collaborazione alla ricerca ed all'individuazione di tutti gli strumenti necessari alla tutela ed alla prevenzione di patologie derivate da una mancata terapia;
 - c) attività di sostegno psicosociale e di aiuto ai minori, ai soggetti interessati ed ai loro familiari con condizioni di disagio e di gruppi di accoglienza;

- 
- d) azioni che agevolano l'integrazione tra le strutture sanitarie ed il territorio in modo da favorire la continuità delle cure e l'estensione dei servizi socio-assistenziali territoriali;
 - e) iniziative mirate alla promozione dello studio e della ricerca tecnico-scientifica nel campo della medicina e delle biotecnologie;
 - f) iniziative che favoriscono stili di vita sani in armonia con l'ambiente naturale;
 - g) promuovere la ricerca scientifica sulla Sindrome di Klinefelter e per le patologie Endocrinologiche ;
 - h) adoperarsi, trattandosi di un'associazione formata principalmente da pazienti SK e loro familiari, di richiedere e/o ottenere presso le Istituzioni o gli Enti competenti il necessario riconoscimento, ove previsto dalla Legge, per poter agire a tutela degli interessi dei soci;
 - i) in particolare l'Associazione si rivolge a pazienti SK, familiari, amici, medici curanti e quanti interessati al suo disordine Endocrinologico alla tematica;
 - j) favorire la riduzione delle spese mediche a carico del SSN grazie ad un intervento psicologico mirato a favorire l'aderenza alla terapia medica, a migliorare la compliance con lo specialista e a potenziare l'empowerment del paziente.
- 5.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la ASKIS potrà aderire e/o associarsi ad altre associazioni ed iniziative rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento.
- 5.4 Per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci per la Sindrome di Klinefelter e per tutte le patologie Endocrine , l'AKIS si attiva a stimolare la classe medica ed i settori di assistenza sociale.
- 5.5 L'Associazione potrà compiere, mediante il proprio Consiglio Direttivo Nazionale, ogni e qualsiasi attività idonea per il perseguimento degli scopi sociali, per il reperimento di fondi a sostegno dell'Associazione nonché riceverà donazioni e contributi di terzi, purché non in contrasto con le norme vigenti.
- 5.6 Dell'attività compiuta e prevista dal comma precedente sarà data ampia comunicazione ai Soci, mediante il proprio sito ufficiale web, al fine di dare la necessaria attuazione al principio di trasparenza delle azioni associative svolte.
- 5.7 Informare, prevenire, sostenere e orientare la comunità nei confronti della Sindrome di Klinefelter tutte le patologie Endocrine connesse e affini e delle sue disfunzioni e della sua importanza per il benessere globale della persona, favorendo l'adozione di uno stile di vita sano e tempestivi consulti con gli specialisti sanitari, al fine di limitare il disagio sociale, psicologico e fisico con cure appropriate e personalizzate.
- 5.8 Realizzare e promuovere progetti di diversa tipologia (incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, giornate informative, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, Convegni, spettacoli, mostre, corsi e stages, workshop diffondere attraverso radio e televisione informazione inerente alla sindrome klinefelter e le patologie Endocrine) di durata variabile, anche in collaborazione con professionisti, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione.

TITOLO II – Soci

Art. 6 – SOCI

- 6.1 Possono essere Soci della "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia" le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le organizzazioni e le associazioni che ne condividono gli scopi sociali.
- 6.2 Nell'Associazione si distinguono le seguenti tipologie di Soci:
- a) **Soci Ordinari**
 - b.1 Sono Soci Ordinari le persone fisiche, pazienti SK e loro familiari, la cui domanda di adesione è stata accolta, che sono in regola con il versamento delle quote associative, che condividono lo scopo e lo Statuto. Operano per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione nonché per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b.2 I Soci Ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono essere eletti/nominati per le cariche sociali previste nel presente Statuto;
 - b) **Soci Sostenitori**
 - c.1 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, le organizzazioni, le associazioni, gli enti, le istituzioni e tutti coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell'"ASKIS" sono coloro i quali decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa e si impegnano a condividere gli scopi sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e contribuiscono con proposte, sovvenzioni, contributi e donazioni all'attività dell'Associazione;
 - c.2 I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto nell'assemblea dei Soci e non possono essere eletti/nominati per le cariche sociali previste nel presente Statuto;
 - c) **Soci Onorari**
 - d.1 Sono Soci Onorari coloro che si sono distinti per specifici meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione e che si siano particolarmente distinti nello studio e nella ricerca delle pratiche mediche e che rappresentano motivo di lustro per la "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia";
 - d.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale ASKIS, può proporre alle personalità di cui al punto precedente di aderire alla "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia", accettando la loro adesione;
 - d.3 I Soci Onorari non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.
 - e) **Soci Benemeriti**
 - e.1 Sono Soci Benemeriti coloro i quali sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione e dei pazienti. Essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ma possono ricoprire cariche onorifiche assegnate dal CDN.
- 6.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto alla base del rifiuto di richiesta dell'adesione all'ASKIS.
- 6.4 I soci hanno diritto a:
- a) frequentare i locali dell'associazione;
 - b) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'ASKIS-odv;
 - c) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
 - d) eleggere e/o essere eletti membri degli Organi Dirigenti;
- 6.5 Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno nei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 7 – AMMISSIONE ALL'“ASSOCIAZIONE SINDROME KLINEFELTER ITALIANA SICILIA -”

- 7.1 La richiesta di adesione all'ASKIS va presentata per iscritto ad uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o al Referente Territoriale Regionale di appartenenza. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Presidente Nazionale, a cui viene inviata la relativa istanza, che provvede a darne sollecita comunicazione al Responsabile della Sezione Territoriale di appartenenza, e successivamente ratificata dal CDN.
- 7.2 L'ammissione all'Associazione implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi che derivano dalle norme del presente Statuto, garantendone il rispetto, e condividendone gli scopi.
- 7.3 Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono volontarie e gratuite.
- 7.4 Al fine di promuovere e sostenere l'Associazione, i Soci contribuiscono a dare vitalità alle iniziative organizzate a livello di Sezione Territoriale e a livello Nazionale.
- 7.5 Alla richiesta d'iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) curriculum vitae o una scheda di presentazione;
 - b) copia di ricevuta di pagamento della quota sociale.
- 7.6 L'ammissione a Socio avviene previo pagamento della quota sociale.
- 7.7 Con la domanda di iscrizione i Soci autorizzano la ASKIS-odv al trattamento dei dati personali ex D.Lgs nr. 196 del 30.06.2003.
- 7.8 La qualifica di Socio si acquisisce con la ratifica del CDN e l'iscrizione nel libro dei Soci della Sede di appartenenza. La qualità di Socio non è trasmissibile. E' garantita a tutti i Soci l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.
- 7.9 Tutti i Soci hanno le stesse facoltà, poteri, diritti e doveri. Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 7.10 I Soci non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti stabiliti dagli Organi Direttivi dell'Associazione.
- 7.11 I Soci Ordinari, ad eccezione dei Soci minorenni, hanno diritto di voto.
- 7.12 Tutti i Soci hanno diritto di visionare tutti gli atti deliberati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo Nazionale e di visionare la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
- 7.13 La qualità di Socio non è trasmissibile e alcun diritto possono vantare i Soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. Le persone fisiche associate alle Sezioni Territoriali non possono intrattenere né con l'Associazione Nazionale né con le Sezioni medesime rapporti contrattuali dai quali derivi un loro beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, gli emolumenti derivanti da prestazioni d'opera o di lavori autorizzati dagli Organi competenti.

Art. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE

- 9.1 La quota associativa annua viene determinata, annualmente, dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed il suo importo è pari ad Euro 30,00. Essa può anche essere di sostegno, onoraria e di solidarietà e dev'essere versata annualmente.
- 9.2 La quota di sostegno non può essere superiore a tre volte quella ordinaria.
- 9.3 La quota onoraria o di solidarietà è di Euro 30,00 euro è rivolta ai giovani studenti, alle persone disoccupate ed agli anziani con pensione sociale.
- 9.4 I Soci dipendenti da Enti Pubblici e/o aziende private possono disporre, volontariamente, informandone l'associazione, il versamento della quota associativa attraverso rate mensili tramite trattenuta sulla busta paga.

- 9.5 Al fine di perfezionare l'iscrizione alla "ASKIS" i Soci devono versare le quote annuali stabilite dal CDN, nei termini da esso fissati e, comunque, entro l'anno solare di iscrizione.
- 9.6 In caso di mancato pagamento della quota associativa, la domanda di iscrizione e ammissione all'Associazione verrà annullata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 9.7 L'iscrizione del Socio, ovvero il rinnovo annuale, si considera effettivo a partire dal momento in cui la Segreteria Nazionale riceve i dati personali e il versamento della quota.

Art. 10 – CONDIZIONI PER LA PERMANENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 10.1 I Soci assumono tutti gli obblighi previsti dal presente Statuto. Essi si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative indicate all'art. 5 ed a comportarsi con responsabilità.
- 10.2 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.
- 10.3 I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi o fini di lucro.
- 10.4 È escluso dalla "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia", su deliberazione del CDN (previo parere del Collegio dei Probiviri, allorquando sarà costituito), il Socio che:
- a) abbia presentato all'Organo Nazionale o Territoriale Regionale dichiarazioni non veritiere;
 - b) abbia svolto attività in contrasto con gli scopi sociali;
 - c) abbia effettuato dichiarazioni o che abbia tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto;
 - d) si sia reso colpevole di azioni indegne;
 - e) abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione o che abbia fomentato dissidi e disordini fra i Soci.
- 10.5 Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso motivato, in via definitiva, al CDN o, quando sarà costituito, al Collegio dei Probiviri.
- 10.6 Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

- 11.1 Per avvenuta violazione delle norme stabilite nello Statuto, la "ASKIS - odv" potrà procedere, previo richiamo scritto del Presidente Nazionale, ad emettere, sentito il CDN ed il Collegio dei Probiviri (dopo la sua costituzione), proprie sanzioni disciplinari.
- 11.2 Le sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione in:
- a) avvertimento: richiamo comunicato per iscritto all'interessato;
 - b) censura: dichiarazione di biasimo;
 - c) sospensione (resa pubblica): provvedimento temporaneo cautelativo;
 - d) esclusione dalla "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia – Odv".
- 11.3 La perdita della qualifica di Socio determina la decadenza da ogni diritto acquisito.

TITOLO III

Organi dell' "Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv"

Art. 12 – ORGANI SOCIALI

12.1 Gli Organi Sociali della "ASKIS - Odv" sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) l' Organismo Tecnico - Scientifico;
- i) il Collegio dei Revisori dei conti;
- j) I Referenti Territoriali Regionali.

12.2 Le cariche sociali di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese sostenute, secondo i limiti ispirati a criteri di massima economicità.

12.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale, previa apposita delibera, può prevedere forme, tempi ed importi retributivi delle cariche di Presidente e di altre eventuali cariche sociali qualora la complessità organizzativa, determinata da un numero molto elevato di iscritti comporti un notevole impegno associativo.

12.4 Gli Organi elettivi sono nominati per la durata di 5 (cinque) anni e restano in carica fino al loro rinnovo.

12.5 I componenti degli Organi elettivi possono essere rieletti.

12.6 Possono essere candidati ed eletti alle cariche elettive i Soci Ordinari in regola con le quote associative.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale ad essa sottoposte.

13.2 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, e si riunisce di norma in via ordinaria ma può essere anche convocata in via straordinaria.

13.3 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno od ogni qualvolta lo decida il CDN o lo richiedano almeno la metà dei Soci, in regola con la quota associativa, elencando gli argomenti che devono essere trattati in sede assembleare.

13.4 L'Assemblea ordinaria dei Soci assolve ai seguenti compiti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e di esercizio di fine anno;
- b) elezione del Presidente Nazionale, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dei membri del Collegio dei Probiviri.

13.5 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente Nazionale mediante **comunicazione scritta**, inviata a tutti i Soci, con allegato l'ordine del giorno **almeno 15 giorni** prima della data fissata per l'Assemblea. Della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere data, altresì, specifica informazione nel sito ufficiale web dell'Associazione.

13.6 Tutti i Soci possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari maggiorenni.

13.7 L'avviso di convocazione, inviato a ciascun Socio, all'indirizzo conosciuto dall'associazione, deve contenere: la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima e/o seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

13.8 Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di due deleghe.

- 13.9 L'Assemblea straordinaria dei Soci ha il compito di:
- a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 14 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano del CDN.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed accerta la regolare costituzione dell'Assemblea.
- 14.3 In fase di rielezione delle cariche sociali, in Assemblea vengono presentate le candidature per le elezioni e si procede, mediante espressione di voto segreto, alla elezione delle cariche sociali.
- 14.4 Il Presidente, prima delle elezioni, in sede di Assemblea, accertata la regolare costituzione della stessa e i diritti di voto anche in funzione delle deleghe, costituisce il Seggio elettorale che è di norma presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 14.5 Il Seggio elettorale è composto da 3 Soci non candidati ed ha la funzione di garantire l'imparzialità e la regolarità dello svolgimento delle elezioni. Il Seggio cura la preparazione e la distribuzione delle schede per il voto e provvede allo scrutinio delle stesse curando la compilazione del verbale relativo.
- 14.6 Del regolare funzionamento dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da 3 membri del CDN.
- 14.7 In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti, così come disciplinato dall'art. 21 del Codice Civile.
- 14.8 Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- 15.1 La "ASKIS - Odv" è amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale composto dal Presidente, da 6 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria e dal Presidente Nazionale uscente.
- 15.2 Il Presidente ed i componenti restano in carica per 5 (cinque) anni, e comunque fino a quando l'assemblea Generale dei Soci procede al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.
- 15.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno una Segreteria Organizzativa Nazionale presieduta dal Presidente e composta da un Segretario e due Consiglieri.
- 15.4 Il CDN, su suggerimento del Presidente Nazionale, può nominare un consulente di fiducia, esperto di contabilità/amministrazione, che supporti le attività dell'Associazione e che non faccia parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 15.5 Il CDN nomina, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale scelto tra uno dei Consiglieri.
- 15.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 15.7 I Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del CDN. Qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore ad un minimo di tre, l'Assemblea, nella

prima seduta utile, deve procedere a nuove elezioni per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino alla data di durata del Consiglio Direttivo.

- 15.8 Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a 2 (due) riunioni consecutive decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.
- 15.9 Il Consiglio Direttivo Nazionale ha potere di cambiare la Sede dell'Associazione, che deve comunque rimanere nel Comune di Palermo.
- 15.10 Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge i componenti dell'Organismo Tecnico – Scientifico, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti provvedendo alle eventuali sostituzioni.
- 15.11 Il CDN predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci ordinaria, e ogni atto necessario ed opportuno per le Assemblee straordinarie, comprese le proposte di modifica statutaria. In caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, il CDN assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio.
- 15.13 Il CDN stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, compie atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa l'accettazione di donazioni ed eredità e, infine, attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto in parte l'attuazione.
- 15.14 Il CDN istituisce le Sezioni Territoriali Regionali e/o le Delegazioni, nominando i relativi responsabili, con potere di revoca.
- *15.15 Qualora lo ritenga opportuno, il CDN, redige un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare aspetti specifici ed organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea che delibera con maggioranze ordinarie.
- 15.16 Il CDN potrà proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione.
- 15.17 Il Socio a cui sarà conferita l'onorificenza assumerà la carica di Presidente Onorario, potrà partecipare alle riunioni del CDN ed avrà un parere non vincolante sulle decisioni assunte in sede di consiglio.

Art. 16 – ADUNANZA E MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- 16.1 Il CDN è convocato su iniziativa del Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l'anno.
- 16.2 Il Consiglio può essere convocato anche su iniziativa di almeno quattro consiglieri.
- 16.3 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere inviato ai componenti il CDN almeno 10 giorni prima di quello della riunione.
- 16.4 La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 16.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale:
- a) nomina nel suo seno la Segreteria Organizzativa Nazionale;
 - b) dà mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - c) presenta all'Assemblea relazioni sull'attività svolta e proposte per l'attività futura;
 - d) redige i bilanci e le relazioni illustrative;

- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) delibera sull'accettazione dei contributi e donazioni effettuate a favore dell'"ASKIS - Odv";
- g) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- h) approva i programmi delle iniziative e delle attività proposti dalle Sezioni Territoriali;
- i) attua iniziative volte alla realizzazione dei fini sociali, ivi compresa l'istituzione di sezioni tematiche;
- l) delibera sull'istituzione o chiusura di una o più Sezioni Territoriali attribuendo, nel contempo, ad uno dei suoi componenti scelto in ambito territoriale, il ruolo di Responsabile di Sezione;
- m) decide sull'impiego e utilizzo del patrimonio sociale e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- n) propone l'attribuzione di Socio Benemerito a persone fisiche che si sono distinte in attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione e del paziente;
- o) nomina il Presidente Onorario e i respon
Responsabili ed i componenti dell' Organismo Tecnico - Scientifico" dell'"ASKIS - Odv";
- p) compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione con esclusione di quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

Art. 17 – PRESIDENTE NAZIONALE

- 17.1 Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv", anche in giudizio. A tale riguardo, egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti. Sovrintende alla sua attività e ne assicura l'unità di indirizzo nel conseguimento dei fini statuari. Provvede a convocare le riunioni del CDN.
- 17.2 Il Presidente può compiere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attività dell'associazione, stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale, con ratifica del CDN.
- 17.3 Spetta al Presidente:
 - a) convocare il Consiglio Direttivo;
 - b) stipulare i contratti dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) assumere, nei casi d'urgenza, ogni e qualsiasi provvedimento necessario, con obbligo di riferire al CDN nella prima seduta utile;
 - d) nominare il Segretario dell'Associazione, al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti;
 - f) convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci su mandato del CDN.
- 17.4 Il Presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente ovvero, dal Consigliere più anziano d'età. Egli è anche Presidente dell'Assemblea.
- 17.5 La carica di Presidente Nazionale potrà essere ricoperta solo ed esclusivamente da pazienti con Sindrome di Klinefelter.

Art. 18 – SEGRETERIA NAZIONALE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

- 18.1 Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da una Segreteria Organizzativa composta da un Segretario e due Consiglieri.
- 18.2 La Segreteria Organizzativa Nazionale:
- a) svolge funzioni organizzative ed esecutive nell'ambito delle competenze attribuite dal CDN;
 - b) assicura a tutti i richiedenti informazioni sui fini, sulle modalità organizzative e di iscrizione all'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv;
 - c) cura il "Libro dei Soci" e i verbali del CDN.
- 18.3 Il Vice Presidente Nazionale:
- a) è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale sentito il parere del Presidente Nazionale;
 - b) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può svolgere alcune funzioni su apposita delega;
 - c) dura in carica 5 anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato;
 - d) egli cessa in ogni caso dall'incarico in caso di decadenza del CDN che lo ha nominato.
- 18.4 Il Segretario:
- a) coordina la Segreteria Nazionale;
 - b) cura gli elenchi dei Soci;
 - c) verifica le domande di ammissione all'ASKIS-Odv secondo le procedure stabilite dallo Statuto.
- 18.5 Il Tesoriere si identifica nel rappresentante legale dell'Associazione ovvero nel Presidente Nazionale: Rappresentante legale
- a) ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, anche mediante eventuali investimenti, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma, nei limiti ad esso indicati dal CDN;
 - b) cura la tenuta dei registri contabili e la sua documentazione;
 - c) provvede agli incassi delle entrate sociali;
 - d) provvede ai pagamenti su richiesta secondo le direttive del CDN;
 - e) verifica i resoconti delle Sezioni Territoriali relativamente ai programmi da esse svolte;
 - f) redige il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
 - g) dura in carica 3 anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato. Egli cessa in ogni caso dall'incarico in coincidenza della decadenza del CDN che lo ha nominato;
 - h) riferisce sulla tenuta dei conti e sullo stato della cassa dell'Associazione alle riunioni del CDN.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 19.1 Il Collegio dei Probiviri, istituito al settimo anno di esistenza dell'Associazione, è composto da 3 membri titolari, designati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente Nazionale eletto. Esso dura in carica 5 anni e può essere rieletto.
- 19.2 La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra all'interno dell'Associazione e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia giuridica.
- 19.3 Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di convocare ogni ogniquale volta sia opportuno o necessario per controversie che dovessero insorgere tra Soci e Organi Sociali ovvero tra Soci e terzi, relative alla corretta applicazione

dello Statuto con esclusione delle controversie che per legge o per statuto competono ad altri organi giudicanti.

- 19.4 Il Collegio è investito della controversia a seguito di istanza presentata dal Consiglio Direttivo Nazionale o da uno o più degli associati. Esso deve essere convocato entro 15 giorni per l'esame dell'istanza e deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla sua convocazione dopo avere istruito la controversia nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti che, nella controversia, possono farsi rappresentare da Soci all'uopo delegati;
- 19.5 Il Collegio giudicherà a maggioranza ex bono e aequo, con lodo inappellabile, senza formalità di procedura, agendo anche in veste di amichevole compositore.

Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 20.1 Quando espressamente richiesto dalla Legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente Nazionale, composto da 3 Soci, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 20.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
- 20.3 La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia contabile e gestionale.
- 20.4 Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di convocare ogni ogniquale volta sia opportuno o necessario per fatti che riguardano le proprie competenze e comunque almeno una volta all'anno.
- 20.5 Rientra nei compiti dei Revisori esaminare i bilanci, gli inventari, e i rendiconti annuali. Di tale disamina danno relazione annuale all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 20.6 I registri con la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'Associazione devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori a semplice richiesta.
- 20.7 Il Presidente dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e può esprimere un parere non vincolante.

Art. 21 – SEZIONI TERRITORIALI

- 21.1 Il CDN dell'"ASKIS - Odv", con propria delibera, istituisce le Sezioni Territoriali, organi privi di personalità giuridica.
- 21.2 La Sezione Territoriale denominata "Sezione Territoriale _____" (denominazione della Regione) viene istituita quando viene raggiunto sul territorio di riferimento un numero minimo di 15 Soci (dieci per la Valle d'Aosta, e per le Province Autonome di Trento e Bolzano) regolarmente iscritti.
- 21.3 La Sezione viene dichiarata sciolta quando viene meno il numero minimo di Soci. In tal caso il CDN indica ai Soci altra Sezione, di una Regione limitrofa, a cui possono far riferimento.
- 21.4 Nel territorio di una stessa Regione o Provincia autonoma può essere istituita un'unica Sezione Territoriale.
- 21.5 La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale né una propria autonomia amministrativa.
- 21.6 I Soci del territorio di riferimento, ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale, con i tempi e le modalità definite dal CDN, propongono un Responsabile di Sezione al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Responsabile Territoriale mantiene il mandato fino al successivo rinnovo del CDN.
- 21.7 Ove istituite, le Sezioni Territoriali hanno il compito di perseguire gli obiettivi istituzionali dell'AKIS-Odv nel territorio di loro pertinenza, e provvedono a:

- a) organizzare e promuovere, a livello territoriale, anche con altre Sezioni Territoriali, iniziative tecnico-professionali e formative in attuazione dei fini statutari. A tal fine propongono al Presidente Nazionale ed al CDN un programma di iniziative ed attività da svolgere in quello specifico territorio, nonché i mezzi per farvi fronte;
- b) partecipare, in rappresentanza dell'ASKIS-Odv, ad incontri organizzati presso Enti ed Organismi pubblici e privati di interesse territoriale anche con l'obiettivo di promuovere la conoscenza della Sindrome di Klinefelter o per azioni tese a promuovere gli scopi sociali, culturali e professionali dell'associazione.
- 21.8 Il CDN può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al Responsabile di Sezione.
- 21.9 Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta in ogni caso la fissazione di compiti e prerogative delle Sezioni Territoriali;
- 21.10 Per lo svolgimento dell'attività programmata e l'organizzazione di iniziative di carattere scientifico, professionale e culturale nonché per la realizzazione di ricerche e/o per la promozione di convegni e pubblicazioni, il CDN potrà stabilire la copertura delle spese totali o parziali.
- 21.11 Il Responsabile di Sezione dovrà presentare alla Segreteria Nazionale i documenti giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'iniziativa. Sarà compito della Segreteria Nazionale provvedere, per il programma approvato dal CDN, al pagamento delle spese. In casi eccezionali il CDN può decidere di anticipare parte delle spese relative a specifiche attività delle Sezioni Territoriali.
- 21.12 All'inizio di ciascun anno sociale e comunque non oltre 3 mesi, il CDN potrà stabilire una posta nel bilancio dell'ASKIS-Odv da destinarsi alla copertura delle iniziative programmate dalle Sezioni Territoriali;
- 21.13 Tale posta sarà commisurata all'entità delle entrate provenienti dalle quote associative di quella specifica area territoriale e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 1/3 e superiore a 2/3 delle quote associative stesse.
- 21.14 Le Sezioni Territoriali possono, altresì, costituire ove ne ricorra l'esigenza ed in particolare nelle aree provinciali di grandi dimensioni, una Delegazione, ovvero articolazioni organizzative dell'ASKIS-Odv prive di personalità giuridica, senza una propria autonomia patrimoniale né una propria autonomia amministrativa. Le loro attività sono imputate ad ogni effetto alla Sezione Territoriale di riferimento.
- 21.15 La Delegazione può essere costituita quando ne fanno richiesta alla Sede Nazionale un numero di pazienti e loro familiari residenti nel territorio provinciale non inferiore a 20.

Art. 22 – ORGANISMO TECNICO - SCIENTIFICO DELL'ASKIS-Odv

- 22.1 L'Organismo Tecnico - Scientifico dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv" è deputato a fornire le opportune linee di indirizzo medico-sanitarie degli associati.
- 22.2 L'Organismo Tecnico - Scientifico è composto da non meno di 3/4 membri e non più di 11 membri di particolare competenza ed esperienza in campo professionale, medico e scientifico, designati dal CDN tra i soci iscritti in qualità di Soci Ordinari e Soci Onorari, ovvero scelti anche tra i non Soci (Endocrinologo, Urologo-Andrologo, Genetista, Psicologo).
- 22.3 L'Organismo Tecnico - Scientifico dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente.

- 22.4 I membri dell'Organismo Scientifico nominano il Direttore Scientifico che dura in carica 5 anni, è rieleggibile e presiede tutte le attività dell'Organismo Tecnico - Scientifico nel suo insieme.
- 22.5 L'Organismo Tecnico - Scientifico nomina al suo interno un Segretario che ha il compito di redigere i verbali delle adunanze e delle attività svolte dall'organo stesso.
- 22.6 Su tutti gli aspetti di propria competenza l'Organismo Tecnico - Scientifico presenta una relazione annuale all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 22.7 Al pari di tutte le cariche sociali, non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Organismo Tecnico - Scientifico.
- 22.8 Il Direttore Scientifico dell'Organismo Tecnico - Scientifico ha il compito di convocare l'OTS, ogni qualvolta sia opportuno o necessario, per le attività che la riguardano.
- 22.9 L'Organismo Tecnico - Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione alle attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo, l'OTS collabora con il Consiglio direttivo Nazionale.
- 22.10 Il Direttore dell'OTS, può partecipare alle sedute del CDN.

TITOLO IV - Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 23 - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

- 23.1 L'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv" attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi sociali dalle quote associative, dai proventi di attività promosse e organizzate e da eventuali erogazioni liberali di Soci e di terzi siano essi persone fisiche o giuridiche, da donazioni, da disposizioni testamentarie, dal 5 x mille.
- 23.2 Le erogazioni liberali, le donazioni e le disposizioni testamentarie a favore dell'associazione saranno da questa accettate mediante apposita delibera del CDN.
- 23.3 I contributi volontari possono essere costituiti da denaro, da beni immobili, da beni mobili e/o da qualsiasi altro bene o servizio apportato alla ASKIS-ONLUS senza onere alcuno.
- 23.4 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché capitali, fondi o riserve durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

- 24.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 24.2 Al termine di ogni esercizio il CDN provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro l'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce così come disciplinato dall'art. 20 del Codice Civile.
- 24.3 È fatto divieto di distribuire utili ai Soci. Eventuali prestiti dei Soci all'Associazione sono infruttiferi.
- 24.4 Durante l'esistenza dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv" le riserve non sono ripartibili tra i Soci.

TITOLO V - Regolamenti e Norme Generali

Art. 25 - DELIBERAZIONI

- 25.1 Le deliberazioni assunte, in conformità della Legge e del presente Statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale, dall'Organismo Tecnico Scientifico e dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci obbligano i Soci anche se non presenti.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 26.1 Lo scioglimento dell'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv" (ex art. 27 del Codice Civile) è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 26.2 La delibera assembleare definisce anche la destinazione delle attività esistenti, nomina il liquidatore e decide sulla devoluzione del patrimonio ad Enti, Istituzioni o Associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'ASKIS-Odv, senza fini di lucro (ex art. 31 del Codice Civile).
- 26.3 All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge del 23 dicembre 1996 nr. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. del 21 marzo 2001 nr. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
- 26.4 La Sede Centrale potrà essere sciolta qualora si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o per l'impossibilità di non poter svolgere alcuna attività prevista dallo Statuto.
- 26.5 La delibera dello scioglimento della Sede Centrale potrà essere adottata dall'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria, con la speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del Codice Civile (voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati) da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente Nazionale.
- 26.6 Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliere fra coloro che sono stati iscritti all'ASKIS-ODV.
- 26.7 In caso di scioglimento di una Sede Territoriale Regionale o di qualsiasi struttura dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, il patrimonio sarà attribuito all'Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sicilia - Odv" con sede legale a Palermo che assolve i compiti e le funzioni della Sede Centrale.
- 26.8 È esclusa in ogni caso la destinazione di somme ai Soci.

Art. 27 – Volontariato

- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

- 15 - Assicurazione dei volontari I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – NORME DI TRANSIZIONE E RINVIO

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti attuativi dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia della Repubblica Italiana vigenti all'atto dell'approvazione. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.



Il Segretario ASKIS odv

Mario L. L. L.

Il Presidente Nazionale
Vincenzo Graffeo

Vincenzo Graffeo

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo

registrato il 13/12/2021 al n. 4398 serie 3A

coste € ATTI ESERCITAZIONE

